



**Valentina Chiapparino**

**NOTAIO**

35139 Padova - Via Santa Lucia, 24

Tel. 049/8764327

vchiapparino@notariato.it

Repertorio n. 2.222

Raccolta n. 1.863

## **ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio.

**26 gennaio 2021**

In Albignasego, Via Filzi n. 12.

Innanzi a me Dott.ssa Valentina Chiapparino, Notaio in Padova, con studio in Via Santa Lucia n. 24, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Padova;

sono presenti:

- **ALBERTIN Raffaella**, nata a Padova il giorno 29 giugno 1975, residente a Padova, Via Guizza n. 300, che dichiara di avere il seguente codice fiscale LBR RFL 75H69 G224M;
  - **GIUGNI Gabriella**, nata a Modena il giorno 25 marzo 1970, residente a Nonantola, Via Luigi Carlo Farini n. 61, che dichiara di avere il seguente codice fiscale GGN GRL 70C65 F257J;
  - **BORDIGNON Matteo**, nato a Cittadella (PD) il giorno 24 marzo 1979, residente a Padova, Via Giacomelli n. 16, che dichiara di avere il seguente codice fiscale BRD MTT 79C24 C743L.
- Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue.

#### **Articolo uno – Denominazione**

I signori **ALBERTIN Raffaella**, **GIUGNI Gabriella** e **BORDIGNON Matteo** convengono di costituire un'associazione denominata "**ADIVIT – ASSOCIAZIONE IN DIFESA DEI PAZIENTI CON VITILIGINE**".

L'associazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "ADIVIT – ASSOCIAZIONE IN DIFESA DEI PAZIENTI CON VITILIGINE ETS". Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

#### **Articolo due – Sede**

L'Associazione ha sede ad Albignasego (PD), **Via San Gregorio Barbarigo n. 9 (nove)**.

#### **Articolo tre – Scopo**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore di terzi o dei propri associati, di una o più attività di interesse generale quali:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui al punto c dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017 (di cui al punto i dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs 117/2017 (di cui al punto u dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- favorire e promuovere la conoscenza della vitiligine, delle cause, delle cure, dei percorsi di aiuto ai malati di vitiligine;
- favorire e promuovere e sostenere l'attività di ricerca verso le cause della vitiligine e la ricerca

**Registrato a**

**Padova**

il 27/01/2021

al n. 2855 serie 1T

Euro 200,00

delle cure per questa patologia;

- tutelare i diritti dei malati affetti da vitiligine, riconoscimento dello status di malattia da parte delle Istituzioni.

Le attività che la Associazione si propone di svolgere sono:

- raccolta fondi da destinare alle suddette finalità;
- sostegno economico e di collaborazione con il comitato scientifico per lo studio dei fattori che causano la vitiligine, per la ricerca delle eventuali cure che permettano la remissione della malattia;
- sviluppare, favorire e coordinare i rapporti con Istituzioni sanitarie al fine di permettere il riconoscimento dello status di malato e non di affetto da difetto estetico, per ottenere agevolazioni all'accesso alle cure, ottenere un uguale trattamento da parte del SSN su tutto il territorio nazionale;
- incentivare la ricerca da parte delle case farmaceutiche perché queste investano nella ricerca avendo un ente di riferimento che sia portavoce dei singoli malati;
- organizzazione di congressi, convegni e ogni altro evento che abbia come fine una delle attività previste dallo statuto dell'associazione;
- possibilità di dare assistenza psicologica da parte di professionisti;
- sponsorizzazione e sostegno di ogni attività per l'aiuto ai pazienti affetti da vitiligine;
- organizzazione di corsi di camoufflage;
- promozione di articoli su pubblicazioni e riviste relative alla malattia;
- primo sostegno alle persone a cui viene diagnosticata la vitiligine.

L'associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo quattro - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario.

#### **Articolo cinque - Ordinamento ed amministrazione**

L'Associazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che previa lettura datane da me notaio viene approvato e allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto di 3 (tre) membri, con mandato di 3 (tre) anni ciascuno.

A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i comparenti ALBERTIN Raffaella, quale Presidente, GIUGNI Gabriella, quale Vice Presidente, BORDIGNON Matteo quale Consigliere Scientifico, i quali, presenti, accettano, dichiarando di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo Statuto.

Il potere di legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, spetta al presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo sei - Risorse economiche e patrimonio**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Articolo sette - Bilancio**

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

#### **Articolo otto - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e delle ONLUS**

Il legale rappresentante è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica e per l'iscrizione dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data del presente atto, nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 d.lgs. 460/1997 e, a tal fine, ad apportare allo Statuto le modifiche eventualmente occorrenti.

#### **Articolo nove- Spese**

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione, la quale invoca i benefici fiscali di legge previste ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo - art. 82) e per quanto tuttora in vigore - la disciplina di cui al D.Lgs. n. 460/97 (disposizioni riguardanti le ONLUS), all'art. 11 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 21 aprile 1986 n. 131 e di cui all'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, richiamando altresì la Circolare del 26 giugno 1998 n. 168 del Ministero delle Finanze.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per sei intere pagine e quanto fin qui della settima e da me letto, unitamente a quanto allegato, ai comparenti, che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore dieci e quindici.

F.to Raffaella Albertin

F.to Giugni Gabriella

F.to Matteo Bordignon

F.to Valentina Chiapparino Notaio - Impronta del sigillo

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**ADIVIT – ASSOCIAZIONE IN DIFESA DEI PAZIENTI CON VITILIGINE**

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art. 1 - Denominazione-sede-durata**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), del Decreto Legislativo 105/2018 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata:

**"ADIVIT – ASSOCIAZIONE IN DIFESA DEI PAZIENTI  
CON VITILIGINE"**

che assume la forma giuridica di "Associazione" non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" solo qualora ottenga l'iscrizione in anagrafe onlus.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di "ALBIGNASEGO (PD)".

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di ALBIGNASEGO (PD) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera prevalentemente sul territorio Italiano.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 – Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del "Codice del Terzo Settore", delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 – Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

**Art. 4 – Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

**Art. 5 – Finalità e attività**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore di terzi o dei propri associati, di una o più attività di interesse generale quali:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui al punto c dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017 (di cui al punto i dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs

117/2017 (di cui al punto u dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- favorire e promuovere la conoscenza della vitiligine, delle cause, delle cure, dei percorsi di aiuto ai malati di vitiligine;
- favorire e promuovere e sostenere l'attività di ricerca verso le cause della vitiligine e la ricerca delle cure per questa patologia;
- tutelare i diritti dei malati affetti da vitiligine, riconoscimento dello status di malattia da parte delle Istituzioni.

Le attività che la Associazione si propone di svolgere sono:

- raccolta fondi da destinare alle suddette finalità;
- sostegno economico e di collaborazione con il comitato scientifico per lo studio dei fattori che causano la vitiligine, per la ricerca delle eventuali cure che permettano la remissione della malattia;
- sviluppare, favorire e coordinare i rapporti con Istituzioni sanitarie al fine di permettere il riconoscimento dello status di malato e non di affetto da difetto estetico, per ottenere agevolazioni all'accesso alle cure, ottenere un uguale trattamento da parte del SSN su tutto il territorio nazionale;
- incentivare la ricerca da parte delle case farmaceutiche perché queste investano nella ricerca avendo un ente di riferimento che sia portavoce dei singoli malati;
- organizzazione di congressi, convegni e ogni altro evento che abbia come fine una delle attività previste dallo statuto dell'associazione;
- possibilità di dare assistenza psicologica da parte di professionisti;
- sponsorizzazione e sostegno di ogni attività per l'aiuto ai pazienti affetti da vitiligine;
- organizzazione di corsi di camouflage;
- promozione di articoli su pubblicazioni e riviste relative alla malattia;
- primo sostegno alle persone a cui viene diagnosticata la vitiligine.

L'associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Soci**

I soci si distinguono in due categorie:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dalla assemblea;
- sostenitori: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dalla assemblea e corrispondono anche erogazioni liberali nelle modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Ammissione**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche o altri enti che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano impegnarsi concretamente per realizzare le finalità della associazione.

La richiesta di ammissione da parte di minorenni dovrà essere eseguita da colui che ne ha la patria potestà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### **Art. 9 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo);
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda motivata di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e conformemente a quanto previsto nel Regolamento.
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dopo 3 (tre) mesi dalla loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

#### **Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde per:

- a) morte (il decesso non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo);
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) esclusione dell'associato, che Viene decisa dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è prevista nel

caso in cui l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dell'eventuale regolamento, che si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o di immagine all'Associazione. Il pagamento della quota associativa dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale (1°(primo) gennaio di ogni anno solare). Il Consiglio Direttivo ha il compito di richiedere il pagamento della quota a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'importo della quota annuale è fissa e non è proporzionale al periodo di richiesta di iscrizione. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

In ogni caso il Consiglio direttivo può prevedere che l'associato possa essere sanzionato disciplinarmente per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare, rapportate alla gravità dei fatti commessi, sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione fino a 3 (tre) mesi;
- esclusione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III** **Organi sociali**

#### **Art.11 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore o, qualora non ricorrano tali condizioni, se tale organo fosse comunque ritenuto opportuno;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma due, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale (dopo 3 (tre) mesi dalla prima iscrizione).

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un

altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro consigliere indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto ed ogni socio ha la possibilità di esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo determinati dall'assemblea in base all'art. 13 comma 1 lett. c) dello Statuto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 13 – Compiti dell'assemblea**

L'Assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività della associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora tale nomina o revoca fosse comunque ritenuta opportuna;
- e. nomina e revoca l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del



Codice del Terzo Settore;

f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

g. ratifica la decisione del Consiglio Direttivo in merito alla esclusione degli associati;

h. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 14 – Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

In sede ordinaria l'Assemblea delibera per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso

#### **Art. 15 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera, con la presenza della metà più uno degli associati - presenti in proprio o per delega - e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le modificazioni dell'atto costitutivo nonché delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega.

#### **Art. 16 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26, comma 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed un esperto scientifico in materia di vitiligine.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni sono in un'unica convocazione.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dalla assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha i seguenti compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni della assemblea;
- redige il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone alla approvazione della assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili alla assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- stipula gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati o la loro esclusione;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o colui che si trova in una causa di inleggibilità e conflitto di interessi ai sensi degli articoli 2382 e 2475 ter del Codice Civile.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un Terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli

scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Pre-

sidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - L'organo di controllo**

L'organo di controllo, qualora nominato, può essere alternativamente:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.;
- collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.19 - L'organo di revisione legale dei conti**

L'organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

### **Titolo IV**

#### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art. 20 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 21 – I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 23 - Bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Una volta approvati, Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

#### **Art. 24 – Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **Art. 25 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 26 - Libri sociali e registri**

L'Associazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

### **Titolo V**

#### **Disposizioni finali**

**Art. 27 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**Art. 28 – Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati alla iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 acquisteranno efficacia solo successivamente ed in conseguenza dell'istituendo registro.

L'acronimo ETS o l'indicazione "Ente del Terzo Settore" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Raffaella Albertin

F.to Giugni Gabriella

F.to Matteo Bordignon

F.to Valentina Chiapparino Notaio - Impronta del sigillo

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico (art. 22, comma 3, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Certifico io sottoscritta Dottoressa Valentina Chiapparino, Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 22 gennaio 2024), rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico.

Consta di complessivi quindici fogli.

Padova, lì ventisette gennaio duemilaventuno.

Firmato digitalmente dal Notaio Valentina Chiapparino